

Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2022, n. 16-5936

LR 2/2009. Modifica della D.G.R. n. 7-44 del 5 luglio 2019, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 33-3873 del 1 ottobre 2021. Disposizioni per la stagione sciistica 2021/2022. Dotazione complessiva pari a euro 5.000.000,00 (capitolo 173874/2022 e capitolo 151247/2022).

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

il turismo montano svolge un ruolo di particolare rilevanza nel processo di rilancio dell'economia locale e contribuisce a contenere gli effetti della crisi legata allo spopolamento dei territori alpini; il "movimento" legato agli sport invernali rappresenta uno dei più importanti strumenti per incrementare i flussi turistici e favorire l'aumento della permanenza media dei turisti stessi; il crescente numero di persone che visitano le montagne piemontesi, tuttavia, impone il sicuro esercizio delle attività sportive legate alle neve;

la L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*" definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica, individua le tipologie di intervento realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni *no profit* attraverso i contributi previsti dalla legge medesima;

l'articolo 40 della citata L.R. n. 2/2009 e s.m.i., al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla legge, dispone che la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categoria di iniziative agevolabili:

- a) interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (categoria A);
- b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica (categoria B);
- c) spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'art. 38 (categoria C);

con deliberazione n. 7 - 44 del 05.07.2019, la Giunta regionale:

- ha approvato i criteri generali per l'erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni (Allegato A) e delle Grandi Stazioni (Allegato B), stabilendo, in particolare, che i criteri definiti all'Allegato A e all'Allegato B vengano utilizzati per la concessione dei contributi a sostegno dell'innevamento programmato, della sicurezza delle piste, delle spese di gestione e degli investimenti sugli impianti, a partire dalla stagione sciistica 2016/2017;
- ha dato atto che le agevolazioni previste dal medesimo provvedimento per le spese di categoria A non sono da considerare aiuti di Stato in quanto, ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., sono rese allo scopo di garantire la sicurezza sulle aree sciabili e salvaguardare la salute degli utenti, anche attraverso un adeguato livello di innevamento delle piste e, pertanto, sono da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato;
- ha dato atto che, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE, i contributi concessi a sostegno delle spese di categoria C non sono considerati aiuti di Stato, come già indicato con D.G.R. n. 21 - 6687 del 29.03.2018, in quanto concessi unicamente a microstazioni sciistiche di interesse locale;

gli allegati alla D.G.R. n. 7-44 del 5.7.2019 sono stati oggetto di modifiche con le D.G.R. n. 25-1681 del 17.07.2020, D.G.R. n. 26-2327 del 20 novembre 2020 e, in ultimo, con D.G.R. n. 33 - 3873 del 1 ottobre 2021.

Visti:

gli articoli 14, 106, 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in materia di Aiuti di Stato;

il Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento al considerando 74, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, ed all'art. 55 (aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali);

il Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che, tra l'altro, proroga l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 fino al 31 dicembre 2023;

la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al punto 197, lettera h) in materia finanziamento di taluni impianti a fune nelle località poco attrezzate e con capacità turistiche limitate (impianti di carattere locale).

Richiamato l'art. 36 della L.R. 2/2009, rubricato "Individuazione di servizio pubblico di interesse generale", il quale stabilisce che: "In considerazione del rilevante interesse pubblico che rivestono le disposizioni in materia di tutela della salute, da realizzarsi anche attraverso l'obbligo della garanzia e del mantenimento di un adeguato livello di sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la Regione individua i servizi, anche economici, resi a tali fini come di interesse generale, e incarica i soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 45 dell'esecuzione dei servizi necessari a garantire la suddetta tutela".

Richiamato, inoltre, che con la D.G.R. 21-596 del 29/11/2019 sono stati approvati, in attuazione dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale 8/2013, i criteri per la concessione dei contributi ai Comuni Olimpici, per le stagioni sciistiche 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022", disponendo, in particolare, che:

- i contributi concessi ai Comuni per l'intero comprensorio sciistico per la produzione di neve programmata non sono cumulabili con i contributi concedibili per l'innevamento ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 2/2009 s.m.i.;
- i proprietari/gestori delle piste rientranti nei comprensori sciistici su cui insistono impianti di ex proprietà regionale non potranno accedere ai contributi per l'innevamento programmato previsti dalla legge regionale n. 2/2009 s.m.i..

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei -Turismo e Sport, Settore "Sport e Tempo libero":

in base a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-44 del 5.07.2019, le agevolazioni previste per le spese di categoria A non sono da considerare aiuti di Stato in quanto, ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., sono rese allo scopo di garantire la sicurezza sulle aree sciabili e salvaguardare la salute degli utenti, anche attraverso un adeguato livello di innevamento delle piste e, pertanto, da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato; ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE, i contributi concessi a sostegno delle spese di categoria C, non sono considerati aiuti di Stato, come già indicato con D.G.R. n. 21 - 6687 del 29.03.2018, in quanto concessi unicamente a microstazioni sciistiche di interesse locale; risulta necessario, in ottemperanza al disposto del citato art. 36 L.R. 2/2009, a parziale modifica di quanto stabilito con D.G.R. n. 7-44 del 5.07.2019, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 33-3873 del 1° ottobre 2021, definire meglio i regimi applicabili ai contributi assegnati per le spese di categoria A e C rispetto alla richiamata disciplina europea in materia di aiuti di stato, prevedendo che:

- nel caso di stazione definibile di interesse locale, ai sensi dei criteri stabiliti dall'articolo 37 della L.R. 2/2009, le agevolazioni sono concesse nella percentuale massima stabilita dalla D.G.R. n. 7 - 44 del 5 luglio 2019, non rilevando ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par. 1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE sopra richiamata;
- nel caso di stazione non definibile di interesse locale, ai sensi dei criteri stabiliti dall'articolo 37 della L.R. 2/2009, le agevolazioni di categoria A, finalizzate a sostenere le spese alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di

sviluppo montano (come descritte nella parte prima dell'Allegato A e nella parte prima dell'Allegato B alla D.G.R. n. 7-44 del 5.07.2019), sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in quanto le tipologie di spesa ammissibili a contributo rientrano nei costi ammissibili inerenti gli aiuti al funzionamento delle infrastrutture sportive disciplinati dall'articolo 55 (paragrafi 7-b 9), avuto riguardo, altresì, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6) e all'importo massimo dell'aiuto (par. 12);

è necessario comunicare alla Commissione europea la sintesi delle informazioni al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea, condizionando l'attuazione della relativa misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

Richiamato che le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili al contributo, stabilite dalla D.G.R. 7-44 del 5.07.2019 e dalla D.G.R. n. 58-5022 del 08.05.2017, prevedono che:

i beneficiari di contributo possono inviare agli uffici regionali una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprendente l'elenco di tutte le spese sostenute e, in base a detto documento, si procede ad una verifica parziale delle fatture e delle relative quietanze di pagamento, fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato;

il totale delle spese effettive rendicontate non può discostarsi dalle spese preventivate e indicate nella domanda di contributo in misura superiore al 25% e, nell'ipotesi in cui sussista uno scostamento superiore a tale percentuale, è necessario procedere alla proporzionale riduzione del contributo.

Dato atto che, in base a quanto rappresentato dai suddetti uffici della Direzione regionale Coordinamento Politiche Fondi Europei – Turismo e Sport:

tali modalità di rendicontazione dei contributi assegnati rendono l'attività istruttoria di verifica della rendicontazione oltremodo complessa, in quanto, nel caso di fatture ritenute non ammissibili ai fini della rendicontazione del contributo, occorre richiedere al beneficiario giustificativi di ulteriori spese, con conseguente aggravio dei tempi procedurali;

emerge la necessità di razionalizzare sempre più l'utilizzo delle risorse disponibili per l'erogazione dei contributi in argomento, alla luce degli obiettivi generali di contenimento della spesa pubblica, modificando le modalità di rendicontazione delle linee di finanziamento della Legge 2/2009, anche al fine di un possibile utilizzo di piattaforme informatiche adatte alla gestione della rendicontazione e della liquidazione dei contributi;

sono state, a tal fine, delineate le necessarie modifiche all'allegato A e all'allegato B della D.G.R. 7-44 del 05.07.2019, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 33-3873 del 1° ottobre 2021.

Ritenuto, pertanto, di approvare l'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riportante le modifiche della D.G.R. 7-44 del 05.07.2019, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 33-3873 del 1° ottobre 2021, riferite alle modalità di rendicontazione delle spese ammissibili al contributo ed al regime di aiuti, dando atto che è necessario provvedere alla comunicazione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei -Turismo e Sport, Settore "Sport e Tempo libero", si stima una dotazione complessiva di euro 5.000.000,00 quale sostegno economico alle spese di Categoria A e C, per la stagione sciistica 2021/2022, nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. 7-44 del 5.7.2019, come modificati dalla presente deliberazione.

Ritenuto, pertanto, di destinare, ai sensi della legge regionale 2/2009 e nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. 7-44 del 5.7.2019, come modificata dalla D.G.R. 25-1681 del 17.07.2020, dalla D.G.R. 26-2327 del 20.11.2020 e dalla D.G.R. 33-3873 del 1.10.2021 e dal presente provvedimento, quale sostegno economico alle spese di Categoria A e C per la stagione sciistica 2021/2022, una dotazione complessiva di euro 5.000.000,00, stabilendo che l'attuazione del

presente provvedimento è condizionata dall'avvenuta conclusione della procedura di registrazione da parte della Commissione Europea del relativo regime di aiuti di cui al suddetto Allegato A.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura sul bilancio regionale 2022/2024 (missione 7, programma 2), per euro 5.000.000,00 complessivi, come di seguito riportato:
euro 4.900.000,00, a valere sul capitolo 173874/2022 "trasferimenti spesa corrente imprese" (fondi regionali) che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;
euro 100.000,00 a valere sul capitolo 151247/2022 "trasferimenti spesa corrente pubbliche amministrazioni" (fondi regionali) che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità.

Viste la Legge n. 241 del 07/08/1990 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" e la Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014 "*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*".

Vista la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*", artt. 17 e 18.

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive".

Vista la Legge 190 del 06/11/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "*Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte*".

Vista L.r. n. 5 del 29 aprile 2022 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)*".

Vista la L.r. n. 6 del 29 aprile 2022 "*Bilancio di previsione finanziario 2022-2024*".

Vista la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022, avente per oggetto "*Legge regionale L.r. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024*".

Vista la L.R. n. 13 del 02 agosto 2022 "*Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024*".

Vista la D.G.R. n. 73-5527 del 3.8.2022 "*Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024*".

Vista la L.R. n. 2/2009 s.m.i. "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*";

Vista la D.G.R. n. 7-44 del 5.07.2019 "*Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna". Approvazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni. Revoca della D.G.R. n. 16-4846 del 03.04.17 e della D.G.R. 21-6687 del 29.03.18 e disposizioni per la stagione sciistica 2016/2017*" e le s.m.i.

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera

- di approvare l'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riportante le modifiche della D.G.R. 7-44 del 05.07.2019, come da ultimo modificata dalla

D.G.R. n. 33-3873 del 1° ottobre 2021, riferite alle modalità di rendicontazione delle spese ammissibili al contributo ed al regime di aiuti;

- di destinare, ai sensi della legge regionale 2/2009 e nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. 7-44 del 5.7.2019, come da ultimo modificata dal presente provvedimento, quale sostegno economico alle spese di Categoria A e C per la stagione sciistica 2021/2022, una dotazione complessiva di euro 5.000.000,00, stabilendo che l'attuazione del presente provvedimento è condizionata dall'avvenuta conclusione della procedura di registrazione da parte della Commissione Europea del relativo regime di aiuti di cui al suddetto Allegato A, comunicato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, con particolare riferimento agli aiuti al funzionamento delle infrastrutture sportive disciplinati dall'articolo 55;
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura sul bilancio regionale 2022/2024 (missione 7, programma 2), per euro 5.000.000,00 complessivi, come di seguito riportato:
euro 4.900.000,00, a valere sul capitolo 173874/2022 "trasferimenti spesa corrente imprese" (fondi regionali) che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;
euro 100.000,00 a valere sul capitolo 151247/2022 "trasferimenti spesa corrente pubbliche amministrazioni" (fondi regionali) che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;
- di stabilire che, in conformità a quanto disposto con la D.G.R. 21-596 del 29/11/2019, i proprietari/gestori delle piste rientranti nei comprensori sciistici sui cui insistono impianti di ex proprietà regionale, non possono accedere ai contributi per l'innevamento programmato di cui al presente provvedimento;
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la definizione delle modalità operative e l'individuazione dei termini per la presentazione delle istanze di contributo, nonché la procedura finalizzata alla registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 "*Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte*", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

(omissis)

Allegato

Modifiche alla DGR n. 7-44 del 5 luglio 2019, come da ultimo modificata dalla DGR n. 33-3873 del 1° ottobre 2021, in materia di interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano, dell'impiantistica di risalita.

1. PREMESSE

Il presente documento riporta le modifiche all'allegato A e all'allegato B della DGR 7-44 del 05.07.2019 recante "Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna". Approvazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni. Revoca della D.G.R. n. 16-4846 del 03.04.17 e della D.G.R. 21-6687 del 29.03.18 e disposizioni per la stagione sciistica 2016/2017", come da ultimo modificata dalla DGR n. 33-3873 del 1° ottobre 2021, concernenti:

- il regime degli aiuti di Stato applicabile alle agevolazioni previste per le spese di categoria A e C;
- le modalità di rendicontazione delle spese di categoria A e C ammissibili ai contributi regionali.

2. REGIME DI AIUTI

L'art. 36 della L.R. 2/2009, rubricato "Individuazione di servizio pubblico di interesse generale", stabilisce che: "In considerazione del rilevante interesse pubblico che rivestono le disposizioni in materia di tutela della salute, da realizzarsi anche attraverso l'obbligo della garanzia e del mantenimento di un adeguato livello di sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la Regione individua i servizi, anche economici, resi a tali fini come di interesse generale, e incarica i soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 45 dell'esecuzione dei servizi necessari a garantire la suddetta tutela".

In base a quanto stabilito dalla DGR n. 7 - 44 del 5.07.2019, le agevolazioni previste per le spese di categoria A non sono da considerare aiuti di Stato in quanto, ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., sono rese allo scopo di garantire la sicurezza sulle aree sciabili e salvaguardare la salute degli utenti, anche attraverso un adeguato livello di innevamento delle piste e, pertanto, da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato.

Ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE, i contributi concessi a sostegno delle spese di categoria C, non sono considerati aiuti di Stato, come già indicato con D.G.R. n. 21 - 6687 del 29.03.2018, in quanto concessi unicamente a microstazioni sciistiche di interesse locale.

In ottemperanza al disposto del citato art. 36 L.R. 2/2009 ed a parziale modifica di quanto stabilito con DGR n. 7 - 44 del 5.07.2019, come da ultimo modificata dalla DGR n. 33-3873 del 1° ottobre 2021, i regimi applicabili ai contributi assegnati per le spese di categoria A e C rispetto alla richiamata disciplina europea in materia di aiuti di stato, sono di seguito specificati:

- a. nel caso di stazione definibile di interesse locale, ai sensi dei criteri stabiliti dall'articolo 37 della L.R. 2/2009, le agevolazioni sono concesse nella percentuale massima stabilita dalla DGR n. 7 - 44 del 5 luglio 2019, non rilevando ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par. 1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE sopra richiamata;
- b. nel caso di stazione non definibile di interesse locale, ai sensi dei criteri stabiliti dall'articolo 37 della L.R. 2/2009, le agevolazioni di categoria A, finalizzate a sostenere le spese alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (come descritte nella parte prima dell'Allegato A e nella parte prima dell'Allegato B alla DGR n. 7-44 del 5.07.2019), sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato

interno, in quanto le tipologie di spesa ammissibili a contributo rientrano nei costi ammissibili inerenti gli aiuti al funzionamento delle infrastrutture sportive disciplinati dall'articolo 55 (paragrafi 7-b 9), avuto riguardo, altresì, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6) e all'importo massimo dell'aiuto (par. 12).

Ai sensi del richiamato Regolamento (UE) n. 651/2014, è necessario comunicare alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

3. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

L'allegato A e l'allegato B della DGR 7 – 44 del 5.7.2019, come da ultimo modificata dalla DGR n. 33-3873 del 1° ottobre 2021, sono modificati come di seguito riportato:

- 1) nella parte prima dell'Allegato A e nella parte prima dell'Allegato B, nel capitolo "Liquidazione dei contributi", dopo il primo paragrafo è aggiunto il seguente: "I beneficiari di contributi dovranno trasmettere, unitamente al modello di rendicontazione delle spese, copia di tutti i giustificativi di spesa corredati da quietanza di pagamento per il totale delle spese sostenute; il pagamento di detti documenti contabili deve essere stato effettuato unicamente mediante uno strumento bancario/postale e va documentato con un estratto conto, integrato dalla contabile del bonifico effettuato qualora l'estratto conto non riporti con evidenza gli estremi del documento contabile a cui il pagamento è riferito. In relazione a detti documenti contabili non è ammesso il pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili; nel caso di spese dichiarate non ammissibili in corso di istruttoria, il contributo sarà proporzionalmente ridotto senza l'applicazione di alcuna tolleranza";
- 2) il capitolo "AIUTI DI STATO" della parte prima dell'Allegato A è sostituito dal seguente: "Ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 2/09 s.m.i., i contributi concessi in attuazione della Parte Prima del presente documento sono resi allo scopo di garantire la sicurezza sulle aree sciabili e a salvaguardare la salute degli sciatori anche attraverso un adeguato livello di innevamento delle piste e, pertanto, sono da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato, alle condizioni precisate nei provvedimenti della Giunta Regionale che individuano gli stanziamenti per l'erogazione dei contributi relativi alle stagioni sciistiche";
- 3) il capitolo "AIUTI DI STATO" della parte prima dell'Allegato B è sostituito dal seguente: "Ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 2/09 s.m.i., i contributi concessi in attuazione della Parte Prima del presente documento sono resi allo scopo di garantire la sicurezza sulle aree sciabili e a salvaguardare la salute degli sciatori anche attraverso un adeguato livello di innevamento delle piste e, pertanto, sono da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato, alle condizioni precisate nei provvedimenti della Giunta Regionale che individuano gli stanziamenti per l'erogazione dei contributi relativi alle stagioni sciistiche".